



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
NANNO – TASSULLO - TUENNO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 5
del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di febbraio alle ore 18.00, a seguito regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del Decreto legge 17.03.2020 n. 18 e DPCM 13.10.2020.

Presenti i Signori (collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma LifeSize Cloud secondo quanto stabilito con Decreto del Sindaco n. 1 dd. 6 aprile 2020):

VALENTINI Samuel	- Sindaco	presente
BRUNI Giordano		presente
CICOLINI Andrea		presente
GHEZZI Giuliano		presente
LEONARDI Arianna		presente
LEONARDI Gianluca		presente
MARINELLI Monica		presente
ODORIZZI Alessia		presente
PALLAVER Fausto		presente
PAOLI Lauro		presente
PINAMONTI Felice		presente
PIZZOLLI Donatella		presente
SANTINI Diego		presente
SANTINI Marco		presente
SLANZI Paola		presente
TORRESANI Riccardo		presente
WALDNER Darma		presente
ZANOLINI Mirco		presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Anna Maria Iob presente con Presidente del Consiglio in Sala Consiglio dotata di "conference room" / computer sul/la quale vengono proiettate le postazioni video dei Consiglieri comunali collegati alla piattaforma LifeSize Cloud.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor Odorizzi Alessia nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Scrutatori: Bruni Giordano e Leonardi Arianna

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell’articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l’ordinamento contabile dei comuni con l’ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall’articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell’art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell’ordinamento regionale o provinciale.”

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Richiamato l’art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l’art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall’articolo 151 possono essere rideterminati con l’accordo previsto dall’articolo 81 dello Statuto speciale e dall’articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede all’articolo 106, comma 3 bis la modifica dell’articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 aveva stabilito che per l’esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021.

Preso atto che il decreto del Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, ha prorogato ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

Precisato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale, prevedendo in caso di proroga l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Dato atto che il comma 816, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2021, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Rilevata la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, detto anche canone unico patrimoniale di cui al comma 816 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019;

Considerato che la normativa sopraccitata ha stabilito la soppressione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione

dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito con l'art. 1, comma 816 della l. 27.12.2019, n. 160”

Verificato altresì che nella definizione degli stanziamenti di spesa relativi ai redditi di lavoro dipendente per gli esercizi 2021-2023, si è tenuto conto della programmazione del fabbisogno e dei vincoli discendenti dal quadro normativo aggiornato con le disposizioni del Protocollo di finanza locale per l'esercizio 2021.

Richiamato il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, nel quale si confermano i limiti all'utilizzo in parte corrente della quota ex Fondo Investimenti Minori (ex F.I.M.), nelle seguenti modalità, già concordate con i precedenti Protocolli d'intesa:

- la quota utilizzabile in parte corrente è pari al 40% delle somme rispettivamente sopra indicate per i diversi anni; a partire dal 2018, nella quantificazione della quota utilizzabile in parte corrente si dovrà tenere conto dei recuperi connessi all'operazione di estinzione anticipata dei mutui operata nel 2015;
- i Comuni che versano in condizioni di disagio finanziario, anche dovuto agli oneri derivanti dal rimborso della quota capitale dei mutui, possono utilizzare in parte corrente l'intera quota assegnata, comunque fino alla misura massima necessaria per garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio.

Dato atto che a seguito degli eventi alluvionali dell'ottobre 2018 ed alla congiuntura economica in atto permane un andamento negativo relativo alle entrate riferite alla vendita del legname uso commercio.

Ritenuto pertanto, ai fini di garantire l'equilibrio di parte corrente, destinare le risorse del fondo per gli investimenti minori per euro 575.727,73, 440.000,00 e 420.000,00 al finanziamento della spesa corrente per gli esercizi 2021, 2022 e 2023.

Rilevato che con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto l'11 novembre 2016, sono stati eliminati sia il divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dall'art. 4 bis, comma 3 della Legge finanziaria provinciale 27 dicembre 2010 n. 27, sia i limiti alla spesa per acquisto di autovetture e arredi previsti dall'art. 4 bis, comma 5; preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007).

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 253 del 28.12.2020 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada nell'esercizio finanziario 2021.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 254 e n. 255 del 28.12.2020.

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Rilevato che l'Amministrazione comunale ha determinato, per l'esercizio 2021, le tariffe e le aliquote d'imposta, con provvedimento di Giunta comunale o di Consiglio comunale.

Viste le relative deliberazioni:

Organo	N.	Data	Descrizione
Commissario Straordinario	12	20.01.2016	Approvazione nuova determinazione diritti di segreteria relativi ad atti in materia di edilizia ed urbanistica.
Commissario Straordinario	68	29.02.2016	Approvazione nuova determinazione diritti di segreteria relativi ad atti.
Commissario Straordinario	133	22.03.2016	Approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), istituita con Legge Provinciale 30.12.2014, n. 14.
Commissario Straordinario	135	22.03.2016	Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni e relativo sistema tariffario.
Commissario Straordinario	153	25.03.2016	Servizi socio-educativi per la prima infanzia. Approvazione tariffe del Servizio Asilo Nido e Tagesmutter - anno educativo 2016-2017
Commissario Straordinario	156	25.03.2016	Approvazione Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Commissario Straordinario	160	25.03.2016	Approvazione piano tariffario per i servizi cimiteriali.
Commissario Straordinario	161	25.03.2016	Approvazione Regolamento per l'applicazione del contributo di costruzione. Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15
Consiglio Comunale	003	30.01.2017	Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del diritto per le pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 135 di data 22.03.2016;
Consiglio Comunale	004	30.01.2017	Modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	007	27.02.2018	Modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 133 di data 22.03.2016.
Consiglio comunale	008	27.02.2018	Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2018.
Consiglio comunale	016	27.02.2018	Approvazione Regolamento per il servizio dell'acquedotto potabile comunale.
Giunta Comunale	136	31.05.2018	Gestione servizio mobilità in Val di Tovel anno 2018. Approvazione tariffe per gestione parcheggi
Giunta Comunale	191	31.07.2018	Integrazione deliberazione della Giunta comunale n. 136 dd. 31/05/2018 di approvazione delle tariffe relative a mobilità e parcheggi in Val di Tovel.
Giunta Comunale	209	13.08.2018	Riduzione dei diritti di segreteria per il rilascio di carte di identità, certificazioni anagrafiche, autenticazione di firme e copie.
Giunta Comunale	26	27.02.2019	Ridefinizione delle tariffe per l'utilizzo di sale, palestre ed edifici di proprietà del Comune di Ville d'Anaunia.
Giunta Comunale	24	12.02.2020	Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Attuazione dell'art. 6, comma 6 della L.P. 14/2014. Modifica dei parametri relativi alle aree fabbricabili per la determinazione della loro base imponibile dell'attività dell'Ufficio Tributi.
Giunta Comunale	25	12.02.2020	Sostituzione da parte del Comune alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall'Assemblea della Comunità della Val di Non. Quantificazione delle agevolazioni a carico del Comune.

Giunta Comunale	28	12.02.2020	Destinazione proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada esercizio finanziario 2020.
Giunta Comunale	253	28.12.2020	Destinazione quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, alle finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.e i.
Giunta Comunale	254	28.12.2020	Conferma per l' anno 2021 del sistema tariffario del servizio di acquedotto approvato nell'anno 2020.
Giunta Comunale	255	28.12.2020	Conferma per l' anno 2021 del sistema tariffario del servizio di fognatura approvato nell'anno 2020.
Giunta Comunale	15	29.01.2021	Sostituzione da parte del Comune alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti, approvato con deliberazione n. 5 di data 11.02.2013 dall'Assemblea della Comunità della Val di Non. Quantificazione delle agevolazioni a carico del Comune.
Giunta Comunale	17	09.02.2021	Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) - Attuazione dell'art. 6, comma 6 della L.P. 14/2014. Determinazione dei parametri e dei valori delle aree fabbricabili per l'attività dell'Ufficio Tributi a partire dal periodo d'imposta 2021.
Consiglio Comunale	4	11.02.2021	Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

Richiamato l'art. 9-bis della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, in particolare il comma 1 e 1 bis che dispone: “Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: a). alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; b). ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.”

Sentito l'intervento del Sindaco che osserva che il documento è stato redatto attenendosi al Programma di Legislatura e precisa che alcune opere, che erano inserite sull'esercizio 2020, verranno trasferite sul Bilancio 2021.

Sentito l'intervento del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Claudio Albanese che illustra il documento di bilancio.

Visto l'articolo 1, comma 819 della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, che dispone: “*Ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.*”;

Preso atto dell'articolo 1, comma 820 e segg. della legge di bilancio 2019, L. 30 dicembre 2018 n. 145, in particolare il comma 821 prevede che “*Gli enti...si considerano in equilibrio in*

presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”;

Richiamata la Circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato stabilisce l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (comma 3 art. 10 Legge n. 243/2012), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale e non a livello di singolo Ente.

Preso atto del quadro generale riassuntivo e del prospetto relativo agli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023, anche ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della Legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Atteso che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, viene allegato al bilancio di previsione finanziario l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., il quale prevede che le regioni, gli Enti locali ed i loro Enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2021 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2021-2023 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi entro il 31.03.2020.

Evidenziato che il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO) ed è stato predisposto nel rispetto del principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Preso atto che il DUP 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021-2023 corredata dal prospetto relativo all'articolazione delle entrate in titoli – tipologie e categorie e quello delle spese per missioni, programmi, e macroaggregati, nonché per titoli e macroaggregati, sono stati presentati ai consiglieri comunali mediante invio della documentazione in formato elettronico unitamente alla convocazione della riunione del consiglio comunale per la loro illustrazione.

Visto l'elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021-2023, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione.

Vista la delibera consiliare n. 17 del 21.07.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 130 del 8.01.2021, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Tuenno approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 70 dd. 21.12.2000 e n. 43 dd. 16.09.2005 in vigore ai sensi dell'art. 10 c. 4 della Legge Regionale n. 20 del 24 luglio 2015 istitutiva del nuovo Comune di Ville d'Anaunia, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati in data 8.01.2021 (Prot. n. 144 del 8.01.2021).

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile.

Il Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, pone in votazione il punto e constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti n. 18

voti favorevoli n. 17

astenuti n. 0

contrari n. 1 (Santini Marco)

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE**, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in

relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale (Allegato n. 1);

- 2. DI APPROVARE**, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato n. 2), unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto.

PARTE ENTRATA	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	66.002,82		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale			
TITOLO 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.333.900,00	1.333.900,00	1.333.900,00
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.309.913,29	2.174.185,29	2.154.185,29
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	1.736.067,71	1.785.910,71	1.766.495,71
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	5.049.582,18	243.334,00	127.000,00
TITOLO 5 - Entrate per riduzione attività finanziarie			
TITOLO 6 - Accensione di prestiti			
TITOLO 7 - Anticipazione da istituto tesoriere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00
TOTALE	14.809.466,00	9.851.330,00	9.695.581,00
PARTE SPESA	2021	2022	2023
TITOLO 1 - Spese Correnti	5.300.388,82	5.148.248,00	5.108.576,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	5.049.582,18	243.334,00	127.000,00
TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie			
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	145.495,00	145.748,00	146.005,00

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	3.114.000,00	3.114.000,00	3.114.000,00
TOTALE	14.809.466,00	9.851.330,00	9.695.581,00

3. **DI DARE ATTO** che successivamente all'approvazione degli strumenti di programmazione di cui ai punti precedenti la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione;
4. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, al Bilancio di previsione vanno allegati i rendiconti relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce dei soggetti partecipati dall'Ente, che risultano dimessi agli atti dell'Ufficio Ragioneria;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 174 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014;
6. **DI DARE EVIDENZA** ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Successivamente, su proposta del Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione espressa per alzata di mano:
 presenti e votanti n. 18
 voti favorevoli n. 17
 astenuti n. 0
 contrari n. 1 (Santini Marco)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm..

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Odorizzi Alessia

IL SEGRETARIO
dott.ssa Anna Maria Iob

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ville d'Anaunia, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – DPReg 01.02.2005, n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16 febbraio 2021 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 16 febbraio 2021

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 79, comma 3 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L

Addì,

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente esegibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPReg 01.02.2005, n. 3/L

Addì, 11 febbraio 2021

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Anna Maria Iob)



COMUNE DI VILLE D'ANAUNIA
NANNO – TASSULLO - TUENNO
Provincia di Trento

Consiglio Comunale

Seduta del 11/02/2021

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023, DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI.

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto, si esprime:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(*dott. Claudio Albanese*)

Lì, 3 febbraio 2021

- in ordine alla regolarità contabile - parere: **Favorevole**

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
(*dott. Claudio Albanese*)

Lì, 3 febbraio 2021

- Ai fini della regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si attesta la copertura finanziaria della spesa ivi contenuta, ai sensi dell'art. 17 – comma 27 – della L.R. 23.10.1998, n. 10

Lì,
